

GL *LRYHGu PDUJR

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Infrastrutture e costruzioni				
5	Il Sole 24 Ore	18/03/2021	<i>STRETTO, GIOVANNINI SCRIVE AL GRUPPO TECNICO: VALUTATE IL POTENZIAMENTO TRAGHETTI (G.Santilli)</i>	3
30	Il Sole 24 Ore	18/03/2021	<i>SISMABONUS ACQUISTI, NEL ROGITO LA CESSIONE O LO SCONTO IN FATTURA (S.Fossati)</i>	4
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
11	Il Sole 24 Ore	18/03/2021	<i>SUPERBONUS, DAL SENATO SPINTA ALLA PROROGA AL 2023</i>	5
1	Italia Oggi	18/03/2021	<i>NIENTE 110% SUGLI IMMOBILI IN COSTRUZIONE. OK ALLE SPESE DI MANUTENZIONE (F.Poggiani)</i>	6
31	Italia Oggi	18/03/2021	<i>BREVI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016...</i>	7
Rubrica Imprese				
1	Il Sole 24 Ore	18/03/2021	<i>REDDITO DI LAVORO AUTONOMO PER LE SOCIETA' FRA PROFESSIONISTI (G.Gavelli)</i>	8
32	Il Sole 24 Ore	18/03/2021	<i>INDUSTRIA 4.0, BONUS DEL 40% SULLA BETONIERA NON SUL VEICOLO (L.Galani)</i>	9
Rubrica Previdenza professionisti				
38	Italia Oggi	18/03/2021	<i>Int. a T.Nannicini: CASSE, SOSTENIBILITA' DA RIVEDERE</i>	10
Rubrica Altre professioni				
39	Italia Oggi	18/03/2021	<i>UN SITO PER IL 110%</i>	11
Rubrica Università e formazione				
1	Il Sole 24 Ore	18/03/2021	<i>Int. a C.Messa: "PER LE NUOVE COMPETENZE LAUREE PIU' FLESSIBILI" (E.Bruno)</i>	12
Rubrica Professionisti				
1	Italia Oggi	18/03/2021	<i>PROFESSIONISTI ANCHE IN SOCIETA' (D.Alberici)</i>	14
Rubrica Fondi pubblici				
31	Corriere della Sera	18/03/2021	<i>"RIUSCIAMO A REALIZZARE SOLO IL 10% DEGLI IMPEGNI ORA BISOGNA CAMBIARE" (R.Querze')</i>	15
Rubrica Pubblica Amministrazione				
36	Italia Oggi	18/03/2021	<i>BRUNETTA-CARFAGNA: 3 MESI PER ASSUMERE 2.800 TECNICI</i>	16

Stretto, Giovannini scrive al gruppo tecnico: valutate il potenziamento traghetti

Infrastrutture

Il ministro vuole sapere come e con quali effetti si possa intervenire a breve

Giorgio Santilli

ROMA

Il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, ha scritto alla commissione tecnica per l'attraversamento dello Stretto di Messina, insediata al ministero, chiedendo di valutare non solo le ipotesi di collegamento stabile fra Sicilia e Calabria ma anche le opzioni relative al potenziamento dei servizi esistenti: traghetti, porti, stazioni ferroviarie. In particolare, Giovannini ha chiesto di valutare come sarebbe fattibile e quali effetti comporterebbe una sensibile riduzione dei tempi di attraversamento.

La richiesta del ministro arriva dopo che il gruppo tecnico aveva concluso sostanzialmente i suoi lavori e aveva prodotto un documento finale non ancora formalizzato per via della crisi di governo (si veda Il Sole 24 Ore del 9 marzo).

Il ministro ha esaminato il documento e ha chiesto di completare il lavoro con un'osservazione squisitamente tecnica che assume però indirettamente una connotazione politica. Per due ragioni: la prima è che l'opzione zero non era contemplata nel mandato dato dall'ex ministra Paola De Micheli alla commissione; la seconda è che, in attesa di decidere quali sia la soluzione ottimale, intanto si possono programmare interventi per migliorare a breve termini le condizioni di viaggio.

Giovannini riapre comunque la partita. Le conclusioni cui era giunta la commissione erano infatti molto sbilanciate in favore della necessità di realizzare comunque un collegamento stabile, pur non dando indicazione fra le diverse opzioni tecniche visionate (il ponte a una campata, il ponte a tre campate e il tunnel flottante o galleggiante o di superficie), considerando invece meno percorribile l'ipotesi del tunnel subalveo, soprattutto per motivi di pendenza delle gallerie di ingresso. La commissione concludeva che sarebbe stato necessario svolgere uno studio di fattibilità che comprendesse le soluzioni considerate idonee di collegamento stabile.

— RIPRODUZIONE RISERVATA



Sismabonus acquisti, nel rogito la cessione o lo sconto in fattura

Lo studio del Notariato

Alternativa tra la detrazione spettante all'impresa e quella per l'acquirente

Saverio Fossati

Al superbonus è dedicato lo studio 27-2021/T del Notariato, che affronta i temi della compravendita di immobili coinvolti nella complessa operazione del 110%. Lo studio introduce tutti i temi del superbonus, suggerendo soluzioni ad alcuni problemi, come il conteggio delle pertinenze nel tetto delle quattro unità immobiliari di cui può essere composto un edificio di unico proprietario per beneficiare dell'agevolazione: per i notai non vanno considerate, quindi spetta il bonus per un fabbricato composto da tre appartamenti e due pertinenze.

Altra soluzione prospettata per ridurre a quattro un numero superiore di unità nello stesso edificio è quello dell'accorpamento, purché titolo abilitativo, ultimazione dei relativi lavori e variazione catastale abbiano data precedente all'inizio dell'intervento per il superbonus.

Lo studio passa poi ai temi della compravendita: in caso di scelta per la detrazione da parte del venditore che ha maturato il superbonus, il regime da seguire è quello abituale già noto per le detrazioni del 50%, 65%, eccetera: lo studio 20/2020 risolve praticamente tutti i casi.


Particolare attenzione dovrà invece prestarsi, si legge nello studio 27, nella redazione di atti che abbiano a

oggetto «il trasferimento della proprietà di immobili demoliti e ricostruiti in zone sismiche 1, 2 e 3 sia dal punto di vista redazionale sia da quello della spettanza della detrazione». Al sismabonus acquisti sono infatti dedicati parecchi chiarimenti, tra cui quello sull'alternativa tra la detrazione applicata all'acquirente dell'immobile di nuova edificazione e quella applicata all'impresa che ha eseguito l'intervento: il Notariato opta per le indicazioni offerte da Luca De Stefani e Gian Paolo Tosoni sul Sole 24 Ore del 25 ottobre 2020, che le considera, appunto, alternative e non cumulabili. E la scelta va evidenziata nel rogito.

Se poi, al posto della detrazione, l'acquirente scelga lo sconto in fattura o la cessione del credito d'imposta, queste soluzioni «devono atteggiarsi, mediante apposita clausola, come modalità di pagamento dell'intero prezzo o di parte dello stesso. In aggiunta dovrà essere indicato dalle parti che il sismabonus viene utilizzato dall'acquirente».

Per lo sconto in fattura, l'ammontare della detrazione va considerata una parte del prezzo (se superiore a 96mila euro) o l'intero prezzo (quando uguale o inferiore a 96mila euro). Per la cessione del credito, invece «si potrà procedere contestualmente alla cessione o, in alternativa, le parti potranno formalizzare la cessione del credito in un momento successivo all'atto».

In ogni caso, se l'acquirente non effettua la comunicazione dell'opzione alle Entrate nel termine prescritto, l'impresa venditrice resta creditrice «nei confronti dell'acquirente, della parte di prezzo assolta con le modalità indicate».



I PARERI SUL RECOVERY

Superbonus, dal Senato spinta alla proroga al 2023

Dal Senato arriva una nuova spinta trasversale per prorogare rapidamente il Superbonus del 110%. A chiederlo con forza è la commissione Finanze di palazzo Madama, che ieri ha dato l'ok (con un solo voto contrario) al parere sul Recovery plan, proposto dal relatore Gianni Pittella (Pd), in cui sono contenute 12 osservazioni su quattro macrotemi (riforma del fisco, giustizia tributaria, aspetti finanziari e fiscali). Tra le priorità indicate, l'estensione di Industria 4.0 anche ai settori del commercio e del turismo, una riforma fiscale orientata alla riduzione del prelievo su famiglie e imprese, maggiore forza alla web tax e un'azione anti-evasione mirata sui cosiddetti paradisi fiscali. Sul fronte del credito sono sollecitati un trattamento differenziato degli Npl derivanti direttamente dalla crisi Covid e la revisione le regole Ue con ricadute sulle banche territoriali. Soddisfatto Pittella che sottolinea il «contributo importante, con sguardo alla ripresa» dato con il documento. Soddisfazione viene manifestata anche dalla Lega per l'accoglimento delle proposte sulla riforma fiscale e sul prolungamento del Superbonus al 2023. Fi, con Roberta Toffanin, rimarca a sua volta la necessità di prorogare al 2023 il Superbonus e di rafforzare Transizione 4.0. Sempre ieri altre Commissioni hanno dato il via libera ai loro pareri sul Recovery plan.

— **M.Rog.**

RIPRODUZIONE RISERVATA





**Niente 110%
 sugli immobili
 in costruzione.
 Ok alle spese di
 manutenzione**

Poggiani a pag. 34

Risposte a interpellato dell'Agencia delle entrate. Detrazione anche sulla manutenzione

Unità in costruzione, 110% ko

Si tratta di tipologie non definibili come edifici esistenti

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Niente detrazione del 110% sulle unità in costruzione (categoria «F/3») in quanto non definibili come costruzioni esistenti. Nel rispetto del limite fissato a 96.000 euro per gli interventi antisismici di demolizione ed ampliamento, anche le spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria) necessarie per completare l'opera fruiscono della detrazione. Con due recenti risposte (n. 174 e n. 175) a interpellati, l'Agencia delle entrate è di nuovo intervenuta sulla tipologia e le soglie delle spese per interventi destinati a fruire del Superbonus, di cui all'art. 119 del dl 34/2020, convertito con modifiche nella legge 77/2020.

Unità in costruzione. La prima risposta (n. 174) concerne la possibilità di avvalersi della detrazione maggiorata del 110% per l'esecuzione di interventi di isolamento termico, in particolare dell'involucro dell'edificio (trainante), oltre a ulteriori interventi per

l'efficientamento energetico (trainati). L'edificio oggetto dei citati interventi è costituito da cinque piani e composto da diciotto appartamenti e tre magazzini ma, come risulta dalla documentazione a supporto, sono presenti all'interno anche unità abitative censite in categoria «F/3» che, allo stato attuale, non prevedono una data di ultimazione dei lavori per la mancanza della liquidità necessaria, sebbene si ritenga che, alla data di ultimazione, i detti appartamenti «in costruzione», possano essere censiti nelle categorie abitative «A/2» e «A/3». L'Agencia delle entrate ripercorre, come al solito, tutta la disciplina del 110%, ricorda quali interventi beneficiano della detrazione maggiorata, partendo dai chiarimenti già forniti (circ. 24/E/2020 e 30/E/2020 e ris. 60/E/2020), evidenziando la necessità della presenza degli interventi trainanti e confermando che sono ammessi gli interventi effettuati dai condomini di isolamento termico, anche nelle singole unità. In relazione, però,

al caso specifico l'agenzia fa presente che, ai fini della fruizione del 110%, la condizione indispensabile è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari esistenti e dotate di impianto di climatizzazione invernale, con la sola esclusione di quelle collocate nelle categorie «A/1», «A/8» e «A/9», in tale ultimo caso se non aperte al pubblico. Con riferimento all'attribuzione della categoria «A/3», l'Agencia delle entrate richiama un datato documento di prassi (circ. 9/T/2001 e 4/T/2009) con la quale il Territorio ha chiarito che quella categoria è attribuita esclusivamente a categorie fittizie, al solo fine di agevolare la presentazione in catasto di aggiornamenti con la procedura «Docfa». Da tale indicazione, pertanto, si evince che nel caso specifico di tratta, di fatto, di unità in costruzione e non appartenenti alla famiglia delle unità immobiliari esistenti, con la conseguenza che alle stesse risulta preclusa la fruizione della detrazione del 110%. La presenza all'interno dell'edificio di dette

unità, però, non preclude, in presenza degli interventi delineati, alla possibilità che per le restanti unità, diversamente accatastate e con natura residenziale, il condominio possa accedere al 110%, escludendo le unità «F/3» dalla determinazione della spesa massima ammissibile.

Limiti di spesa. Con la seconda risposta (n. 175), l'Agencia delle entrate fornisce ulteriori chiarimenti sulle soglie di spesa inerenti alcuni interventi antisismici e di efficientamento energetico da eseguirsi su un edificio condominiale, composto da tre unità abitative di categoria «A/2», con relative pertinenze accatastate in categoria «C/6», e un deposito accatastate in categoria «C/2». Preliminarmente, l'Agencia precisa che gli interventi indicati, in assenza di titolo edilizio, possono fruire delle detrazioni ma alla condizione che dal detto titolo risulti che si tratta di interventi di conservazione del patrimonio esistente e non di nuova costruzione e che,

attraverso l'attestazione di prestazione energetica (Ape), si rilevi il miglioramento di almeno due classi energetiche o, quantomeno, il collocamento in quella più alta. Con specifico riferimento alle soglie, infine, l'agenzia precisa che per gli interventi è previsto un limite di 96 mila per ogni unità facente parte dell'edificio (quindi 96 mila per 7 unità) e che, quando si esegue tale tipologia di intervento (antisismico), risultano agevolabili anche le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie per completare l'intervento, come, per esempio, il rifacimento delle pareti esterne e interne, i pavimenti, i soffitti, l'impianto idraulico ed elettrico nel limite, però, della soglia indicata.

© Riproduzione riservata




Il commissario straordinario per la ricostruzione post sisma 2016 in Centro Italia, Giovanni Legnini, è stato ricevuto dal presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi, al quale ha esposto gli ultimi dati sulle attività in corso. Dopo i buoni risultati ottenuti nel 2020, che ha visto crescere del 62% le domande di contributo per la ricostruzione privata presentate ed accolte dagli uffici, i primi due mesi dell'anno in corso consolidano e rafforzano la tendenza positiva. Tra gennaio e febbraio, in particolare, sono stati concessi contributi alla riparazione e ricostruzione di 1.135 edifici ed aggregati edilizi, che consentono l'apertura immediata di altrettanti cantieri, mentre si è registrata la conclusione di altri 542 interventi con un'ulteriore forte crescita rispetto al 2020. I contributi approvati dagli uffici speciali regionali sono stati pari a 350 milioni di euro.

© Riproduzione riservata



Cassazione
 Reddito di lavoro
 autonomo
 per le società
 fra professionisti



Giorgio Gavelli
 a pag. 34

Ritenuta d'acconto sull'onorario alla Stp tra avvocati

Cassazione

**Reddito d'impresa solo
 se prevale il coordinamento
 sul lavoro intellettuale**

Giorgio Gavelli

Si applica la ritenuta d'acconto sull'onorario pagato a uno studio legale costituito in forma di una società tra professionisti a responsabilità limitata. È il sorprendente principio affermato dalla Cassazione, con sentenza 7447/2021 depositata il 17 marzo. Il contenzioso nasce a seguito del pagamento di un onorario da parte di una compagnia assicurativa a favore della Stp tra avvocati, con applicazione della ritenuta d'acconto del 20 per cento. L'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla Stp trovava l'accoglimento del Tribunale di Locrì, che confermava la correttezza dell'applicazione della ritenuta sulla base dell'assimilazione tra la Stp e uno studio associato, disciplinato dall'articolo 5 del Tuir.

La Cassazione, nel binomio tra il profilo soggettivo indiscutibilmente imprenditoriale e quello oggettivo attinente all'attività svolta sceglie di privilegiare quest'ultimo. Pur ripercorrendo i molteplici documenti con i quali le Entrate hanno confermato la natura di reddito d'impresa dei proventi realizzati da una Stp, la Corte afferma che, in assenza di una definita disciplina tributaria, deve trovare applicazione quella civilistica, e precisamente l'articolo 2238 del Codice civile, laddove viene specificato

che si applica la disciplina dell'impresa solo nel caso in cui l'esercizio della professione costituisca elemento di un'attività così organizzata, ovvero quando prevalga il coordinamento del lavoro altrui e del capitale sulla prestazione di lavoro intellettuale. Conclusione che, secondo la Corte, sarebbe confermata anche dalla disciplina Irap, che esclude l'attività professionale autonomamente organizzata. Per cui la Stp ricorrente, per contestare la ritenuta, avrebbe dovuto dimostrare in giudizio l'organizzazione in forma d'impresa.

L'esito del giudizio si deve probabilmente – oltre alla «novità della questione trattata» esplicitamente affermata in sentenza – al fatto che il giudizio è stato incardinato in sede civile, e la sentenza è stata pronunciata dalla sezione terza e non da quelle tributarie. L'articolo 81 del Tuir riconduce al reddito d'impresa quello delle società commerciali «da qualsiasi fonte provenga» e non sembra lasciar spazio ad altri ragionamenti, almeno in assenza di modifiche normative (la stessa pronuncia cita un disegno di legge mai divenuto legge).

In passato, dopo un periodo di incertezza (risoluzione 118/E/03 sulle Stp di cui al Dlgs 96/01), con la risoluzione 35/E/18 e con le successive risposte a interpello 954-93/14, 107/18 e 128/18 e con la nota 43619/17, l'Agenzia ha sempre confermato che il reddito delle società tra professionisti (avvocati compresi) va qualificato come d'impresa e non di lavoro autonomo. Con conseguente applicazione del principio di competenza nella determinazione del reddito e disapplicazione della ritenuta a titolo d'acconto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Industria 4.0, bonus del 40% sulla betoniera non sul veicolo

Beni strumentali

La risposta a interpello 189 ammette l'autotelaio solo al tax credit del 6%

Luca Gaiani

Spetta il credito di imposta «Industria 4.0» per l'autobetoniera, ma limitatamente al costo della struttura impiegata come betoniera. Lo chiarisce la risposta a interpello 189/2021 diffusa il 17 marzo dall'agenzia delle Entrate.

Il costo del veicolo (autotelaio) su cui poggia la betoniera potrà usufruire del tax credit del 6% previsto per gli investimenti ordinari dalla legge 160/2019. Per il credito d'imposta 4.0 sono necessarie l'interconnessione e la perizia. Quest'ultimo documento, per le agevolazioni della legge 160/2019, non deve essere asseverato.

La risposta a interpello 189/2021 è uno dei primi interventi di prassi editi sui crediti di imposta per gli investimenti introdotti dalla legge 160/2019 per l'anno 2020 (con coda temporale al 30 giugno 2021, per beni "prenotati" entro fine 2020).

I crediti sono stati sostanzialmente prorogati ed ampliati dalla legge 178/2020 (legge di Bilancio 2021), sicché i chiarimenti sull'ambito oggettivo della legge 160 possono essere automaticamente estesi alla norma più recente.

La risposta 189 esamina il caso di un'impresa edile che ha acquistato un'autobetoniera, cioè un mezzo costituito da un autotelaio targato sul quale è installata una betoniera con pompa.

Quest'ultima è dotata delle caratteristiche previste dall'allegato A alla legge 232/2016 ed è altresì dotata dei «5+2» requisiti richiesti dal piano «Industria 4.0». Il mezzo nel suo complesso, però, precisa la società istante, non è compreso in nessuna delle voci dell'allegato A. Si chiede dunque se il costo dell'autobetoniera possa usufruire del tax credit del 40% previsto dal comma 189 della legge 160/2019.

L'Agenzia risponde all'interpello sulla base di un parere tecnico del ministero dello Sviluppo economico (Mise) secondo cui nell'ambito del primo gruppo di beni indicati nell'allegato A alla legge 232 sono ricomprese solamente le "macchine" come definite dalla direttiva 2006/42/Ce. Sono conseguentemente esclusi dal novero dei beni agevolabili con il precedente iperammortamento e con gli attuali tax credit «Industria 4.0» i cespiti qualificabili come veicoli in base alla direttiva 46/2007/Ce.

Da ciò deriva che, mentre il costo della sola betoniera è agevolabile con il credito di imposta del 40%, non lo sarà la parte di costo del mezzo ascrivibile all'autocarro che risulta invece ricompresa nel credito di imposta del 6% di cui al comma 188 della legge 160/2019.

La risposta non lo precisa, ma, evidentemente, l'impresa dovrà richiedere al fornitore di scomporre il corrispettivo (se fatturato unitariamente) tra le due parti aventi regimi fiscali differenziati e ciò anche per ottemperare all'obbligo di riportare in fattura i richiami alle leggi agevolative applicabili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



